



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 263	di data 06/07/22

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. AUTORIZZAZIONE A I.T.E.A. S.P.A. ALLA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.A. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

vista la graduatoria definitiva formata per l'anno 2020 approvata con propria determinazione 30.06.2021 n. 57/370;

richiamato l'art. 9 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 che prevede che l'Ente locale comunichi al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio e chiedi l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. L'alloggio proposto è accettato o rifiutato dall'interessato nel termine stabilito dall'Ente locale;

pagina 1/4

visto l'art. 10 del già citato Regolamento che definisce le caratteristiche che devono possedere gli alloggi proponibili in relazione alla composizione del nucleo familiare richiedente;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento si trova inserito nella graduatoria formata per l'anno 2020, riferita ai cittadini comunitari, alla posizione n. 44 con punti 201,50;

considerato che la posizione in graduatoria del suddetto nominativo risulta utile per poter procedere alla concessione del beneficio richiesto;

visto l'art. 2, comma 4, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica nel quale si dispone che i requisiti per poter accedere ai benefici di edilizia abitativa pubblica previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo debbano sussistere, oltre che alla data di presentazione della domanda, anche alla data di comunicazione della disponibilità dell'alloggio;

vista la disponibilità, comunicata da I.T.E.A. S.p.A., dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica di proprietà del Comune di Trento identificato dal codice numero 43108749;

vista la nota di data 23.06.2022, prot. n. 176975, di proposta di un alloggio di edilizia abitativa pubblica adeguato per il soggetto di cui all'Allegato1 ;

considerato che il soggetto, di cui all'Allegato 1, ha sottoscritto in data 30.06.2022 una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, riguardante la sussistenza dei requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 5 della L.P. 15/2005;

considerato che con dichiarazione di data 30.06.2022 il soggetto, di cui all'Allegato 1 ha accettato l'alloggio proposto;

preso atto dell'osservanza delle limitazioni di cui alla tabella dell'allegato 2) del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 relativamente agli standards di superficie dell'alloggio per il quale viene autorizzata la locazione in rapporto alla consistenza del nucleo familiare;

richiamato l'articolo 23, comma 2, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica ove si prevede, nel caso in cui la somma degli importi dovuti a titolo di canone per la locazione di garage o posti auto risulti superiore al canone sostenibile, quest'ultimo sia adeguato all'importo di tale somma;

preso atto di quanto disposto nella deliberazione di Giunta provinciale n. 2764 del 14.12.2011 per quanto riguarda la decorrenza dell'adeguamento del canone sostenibile al canone di locazione di garage o posti auto;

visto l'art. 9, comma 3 del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, in base al quale dopo l'accettazione dell'alloggio da parte del richiedente, l'ente locale provvede ad autorizzare I.T.E.A. S.p.A. alla stipulazione del contratto di locazione;

richiamato l'articolo 3, comma 9, della legge provinciale n. 15/2005 e s.m.e i. ove dispone che, fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, i contratti di locazione con i nuclei familiari aventi titolo all'accesso sono stipulati da I.T.E.A. S.p.A. a canone sostenibile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

#### d e t e r m i n a

1. di autorizzare I.T.E.A. S.p.A. a stipulare con il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento un contratto di locazione a canone sostenibile nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 3 e 6 della L.P. 07.11.2005 n. 15;
2. di individuare l'alloggio oggetto di locazione nell'alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato dal codice n. 43108749;
3. di prendere atto che il contratto di locazione sarà stipulato a canone sostenibile così come calcolato e disponibile sul sistema informatico EPU;
4. di dare atto che nel caso in cui la somma degli importi dovuti a titolo di canone per la locazione di garage o posti auto risultasse superiore al canone sostenibile, I.T.E.A. S.p.A. adeguerà il canone sostenibile all'importo pagato a titolo di canone per la locazione di garage o posti auto così come stabilito nella deliberazione di Giunta provinciale del 14.12.2011, n. 2764;
5. di dare atto che la mancata stipulazione del contratto di locazione con I.T.E.A. S.p.A. entro 60 giorni dalla data di approvazione di questo provvedimento, imputabile al nucleo familiare destinatario, comporta la decadenza dal beneficio e l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria;
6. di prendere atto che I.T.E.A. S.p.A. comunicherà all'Amministrazione comunale l'intervenuta sottoscrizione del contratto di locazione comprensivo di tutti gli estremi e i dati necessari entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale

pagina 3/4

di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;

8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 06/07/22